

R.D. 6-5-1940 n. 635

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1940, n. 149, S.O.

TITOLO I

Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione

§ 5 - Delle autorizzazioni di polizia ⁽¹⁴⁾.

11. Le autorizzazioni di polizia sono concesse esclusivamente ai fini di polizia e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilità civile o penale in cui i concessionari possano essere incorsi nell'esercizio concreto della loro attività.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato ⁽¹⁵⁾.

Nel caso di trasferimento di taluna delle attività di cui al titolo III della legge in locali diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli stessi, restano in vigore le disposizioni di legge o di regolamento che subordinano l'esercizio dell'attività alla verifica di idoneità, comunque definita, dei locali medesimi ⁽¹⁶⁾.

(14) Vedi anche gli artt. 8-14, T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*.

(15) Comma aggiunto dall'*art. 5, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311*.

(16) Comma aggiunto dall'*art. 5, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311*.